



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI PANE E GRISSINI

(SIMOG.5576121 C. I. G. Codice Identificativo Gara - VARI)

- 1 -



www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti

TITOLO I - Parte tecnica

Art. 1) OGGETTO	3
Art. 2) CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE	3
Art. 3) QUANTITÀ E CONSEGNA	3
Art. 4) CONTROLLO ED ACCETTABILITÀ DELLA FORNITURA	3
Art. 5) DEPOSITO CAUZIONALE	
Art. 6) VIZI	4
Art. 7) PENALITÀ	4
Art. 8) INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI	4

TITOLO II - Modalità di svolgimento della gara

Art. 9) OFFERTA, PREZZI E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA	5
Art. 10) DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO E PROROGA	5
Art. 11) SUBAPPALTO	5

TITOLO III - Esecuzione del contratto

Art. 12) PAGAMENTO	5
Art. 13) CESSIONE DI CREDITI	6
Art. 14) SUCCESSIONE FALLIMENTO	6
Art. 15) SOCIETÀ	6
Art. 16) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	6
Art. 17) RISERVE	6
Art. 18) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	6

TITOLO I - Parte tecnica

Art. 1) OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di pane "di tipo 0" e grissini, le cui caratteristiche vengono dettagliatamente descritte nel successivo articolo 2).

Art. 2) - CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE

Il pane deve essere confezionato con le norme previste dalla legge 4/7/1967 n. 580 e dal Decreto Ministeriale n. 5 febbraio 1970 e successive modificazioni (Decreto legislativo 27/1/1992 n. 109 e DPR 502 del 30/11/1998).

Il pane deve essere confezionato esclusivamente con farina di grano tenero tipo 0, avente tutte le caratteristiche previste dall'art. 7 della legge succitata e quindi:

- ceneri massimo 0,65%
- cellulosa massimo 0,20%
- glutine secco minimo 9%

Dovrà essere di pezzature sino a gr. 70 con una umidità massima del 29%, con una tolleranza di ceneri dello 0,05 rispetto a quella degli sfarinati impiegati.

Per il pane prodotto con farina integrale è consentito un contenuto in acqua aumentato del 25%.

Il pane deve essere leggero, la crosta di colore vivo dorato, friabile, con cornea aderente alla mollica sottile superiore più spessa e sonora alla base, la mollica deve possedere colore gradevole caratteristico, essere elastica e porosa.

Il pane dovrà essere fornito in formato panini (rosette o spaccatine) in pezzatura non superiore a gr. 70 oppure, in casi particolari, nei formati che verranno indicati dal Servizio Provveditorato, confezionato in sacchetti monodose.

Il pane affettato (miccone) dovrà essere confezionato in sacchetti da circa 500 gr, sui quali dovrà essere indicata la scadenza.

I grissini devono essere confezionati ai sensi della legge 4/7/67 n. 580 e successive modificazioni.

In particolare alla norma dell'art. 22 della legge citata devono essere confezionati con farina di grano tenero o avente una percentuale di ceneri massima del 0,50%, di glutine minima del 7%.

Non sono consentite miscele con altri tipi di farina.

I grissini devono essere contenuti in buste di carta aventi le caratteristiche previste dal D.M. 21/03/73 e successive modificazioni ed integrazioni, in quantitativi non superiori a gr. 15 gr cadauna.

Art. 3) QUANTITÀ E CONSEGNA

Il fabbisogno presunto annuo è il seguente:

Pane piccola pezzatura(CIG.57360534AD)	Kg. 7.400
Grissini(CIG.5736066F64)	Kg. 3.000
Grissini iposodici(CIG.5736071388)	Kg. 100
Pancarrè a fette(CIG. 5736079A20)	Kg. 1.000
Pane affettato pezzatura miccone in conf.da 500 gr circa(CIG.5736080AF3)	Kg 1.450
Pane integrale (CIG.5736086FE5)	Kg 2.900

Tali quantitativi sono puramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'A.S.L.. La ditta con la semplice presentazione dell'offerta si impegna a fornire di volta in volta, qualsiasi quantitativo richiesto.

Le consegne anche di minimi quantitativi, dovranno essere effettuate: per il pane entro le ore 8 di ogni giorno in cui i pastifici lavorano e per i grissini entro 48 ore dal ricevimento dall'ordine emesso dal Servizio suddetto, anche telefonicamente, al luogo di destinazione indicato sull'ordine suddetto.

È facoltà dell'amministrazione di addebitare, in caso di ritardo delle consegne oltre il termine stabilito, l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto sulla piazza nonché la penalità di cui all'artt. 6.

Art. 4) CONTROLLO ED ACCETTABILITÀ DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; responsabile inoltre dell'osservanza delle leggi vigenti in materia igienico sanitaria e di commercio relativi alle merci da fornire e degli eventuali danni comunque arrecati sia alle persone che alle cose dell'A.S.L. che a terzi.

Le merci, al momento della loro introduzione nei magazzini dell'ASL, dovranno essere sottoposte al controllo quali-quantitativo dal competente servizio del Presidio interessato, che dovrà senz'altro respingere le merci che, a suo insindacabile giudizio, non siano accettabili.

In tal caso lo stesso fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con merci bene accette allo stesso servizio il cui giudizio sarà inappellabile.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà dell'amministrazione provvedervi mediante acquisto altrove, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico del fornitore, unitamente alle penalità di cui all'artt. 6.

Alle stesse penalità soggiacerà l'aggiudicatario in caso di mancata somministrazione.

Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dall'A.S.L., senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate e, occorrendo, sulla cauzione.

In questo ultimo caso la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata da parte del depositario entro breve termine da fissarsi all'amministrazione committente.

L'amministrazione non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

L'A.S.L. si riserva la facoltà di provvedere a controlli di qualità.

Art. 5) DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale per l'importo del 10% del valore presunto della fornitura riferito a tutta la vigenza contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi dell'art.113 del D.lgs 163/06 dovrà essere trasmesso dalla ditta aggiudicataria a completamento delle procedure amministrative.

Art. 6) VIZI

L'accettazione della merce da parte dei funzionari competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti ed imperfezioni, a vizi apparenti ed occulti delle merci consegnate, non potuti rilevare all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Qualora, successivamente alla consegna, si riscontri l'esistenza di difetti, imperfezioni o comunque vizi non rilevabili all'atto della consegna, anche a seguito di verifiche ed analisi effettuate a mezzo dei competenti uffici, l'appaltatore dovrà sottostare al rimborso delle spese sostenute per le analisi, alla relativa detrazione pari al minor valore della merce che l'amministrazione riterrà, a suo insindacabile giudizio, doversi attribuire alla merce stessa, nonché alla penale di cui all'artt. 6.

Art. 7) PENALITÀ

La penale di cui agli articoli 3, 4 e 5 è stabilita a giudizio insindacabile dell'amministrazione da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500.00 secondo la gravità dell'inadempienza.

In caso di ritardi nelle consegne, l'Amministrazione potrà applicare una penalità a carico del fornitore inadempiente pari al 10% dell'importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo; inoltre essa sarà libera in caso di urgenza di approvvigionarsi da altro fornitore annullando l'ordine oggetto di ritardata consegna.

Art. 8) INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, inosservanze da contestarsi in forma scritta mediante raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza all'uopo di diffida o di altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto, di risarcire ogni conseguente spesa o danno e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolerà a beneficio dell'A.S.L..

TITOLO II - Modalità di svolgimento della gara

Art. 9) OFFERTA, PREZZI E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La gara sarà esperita mediante la formula della procedura negoziata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'aggiudicazione sarà fatta, prodotto per prodotto in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

Nel caso due o più concorrenti facciano la stessa offerta si procederà alla richiesta di miglioramento nel modo che l'amministrazione dell'A.S.L. riterrà più opportuno.

In caso di mancato miglioramento o qualora pervengano offerte uguali si procederà all'affidamento della fornitura mediante sorteggio.

Il ribasso percentuale praticato, offerto ed accettato dall'A.S.L. TO4 in sede di aggiudicazione, è da intendersi fisso ed invariabile e quindi valido per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 44, punto 4 della L. 724/94

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta aggiudicataria, l'amministrazione si riserva il diritto di incamerare la cauzione provvisoria, interrompendo, con propria deliberazione, ogni rapporto contrattuale e provvedendo come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico dell'aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno, derivante dalla mancata applicazione dello stesso.

Art. 10) DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO E PROROGA

La fornitura avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di esecutività della delibera di aggiudicazione, fatta salva la facoltà dell'A.S.L., a fronte di inderogabili e comprovate necessità, di prorogarla fino ad un massimo di novanta giorni o comunque per il tempo necessario ad individuare il nuovo contraente senza che il fornitore possa pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

L'ASL si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di procedere alla rinnovazione del contratto in scadenza, ai sensi della normativa in vigore, qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

L'importo complessivo presunto annuale è di euro 25.000,00 oltre iva

Art 11) SUBAPPALTO

È assolutamente vietato il subappalto della fornitura, in tutto o in parte e la cessione di essa ad altre ditte, senza l'espresso consenso scritto dell'amministrazione dell'A.S.L..

TITOLO III - Esecuzione del contratto

Art. 12) PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del decreto legislativo n.192 del 9.11.2012, con mandato esigibile presso la Tesoreria dell'A.S.L.

Ai fini della determinazione della data di ricevimento della fattura, regolare a norma di legge, farà fede la data di registrazione della stessa sul registro fatture in arrivo dell'ente.

In ogni caso l'ASL si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone comunque designate.

Art. 13) CESSIONE DI CREDITI

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto devono essere notificate nelle forme previste dalle leggi vigenti, nel corso della durata del contratto relativo, previa adesione da parte dell'ASL, la cui mancanza determina l'inefficacia della cessione medesima.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

Art. 14) SUCCESSIONE FALLIMENTO

In caso di morte del fornitore, quando trattasi di ditta individuale, l'ASL potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione.

In caso di fallimento a carico del fornitore, il contratto sarà risolto salvo le ragioni spettanti all'ASL con privilegio sulla cauzione depositata.

Art. 15) SOCIETÀ

Nel caso in cui l'aggiudicazione della fornitura seguisse a favore di più persone riunite in società di fatto, o legalmente costituite, la società stessa, pur essendo tenuta all'obbligazione solidale dell'esatta osservanza contrattuale dovrà, all'atto di aggiudicazione, delegare uno dei soci quale esclusivo mandatario della consegna della merce durante tutto il periodo del servizio, per rappresentare i soci, per corrispondere e per trattare, con l'Amministrazione dell'ASL ed i loro uffici, per tutto quanto concerne il servizio, dichiarando di tenere valida ed idonea ogni operazione, anche contabile, del consocio, compiuta nell'interesse dei soci mandanti.

Art. 16) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicheranno le norme in materia del R.D. 23/5/24 n. 827 ed a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Capitolato Generale d'Oneri dell'ASL in quanto applicabili.

Art. 17) RISERVE

L'ASL si riserva di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora si verifichi l'eventualità che le condizioni economiche praticate risultino meno vantaggiose rispetto a quelle derivanti da convenzioni ex artt. 26, L. 488/99 e 59, L. 388/00, oppure dall'espletamento di analoghe procedure di gara "aperte" espletate da altre AA.SS.RR. in ottemperanza a quanto previsto dalle DD.GG.RR. N. 27-1912 del 07.01.2001 e n. 53-2182 del 05.02.2001.

L'ASL si riserva inoltre la facoltà di sospendere la fornitura, in qualsiasi momento, per mancanza di finanziamenti, cessazione o riduzione di determinate attività oppure per altri motivi indipendenti dalla volontà dell'ASL.

La sospensione della fornitura non darà diritto alla ditta aggiudicataria ad alcuna azione di rivalsa o risarcimento danni.

L'Amministrazione dell'ASL si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora le condizioni di fornitura offerte non siano compatibili con le proprie disponibilità finanziarie.

Art.18) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3 Legge 13 agosto n. 136, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazione in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all'ASL TO4, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro 7 giorni dalla loro accensione, ovvero se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG (codice identificativo gara).